

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIO EDUCATIVA
DEGLI ORATORI E DEGLI ENTI RELIGIOSI
CHE SVOLGONO FUNZIONI SIMILARI,
AI SENSI DELLA L.R.05/11/2008, N. 31

VISTA

- la L. n.328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) che, all’articolo 1, comma 4, stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, degli Enti riconosciuti delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L. n. 206/2003 (“Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli Oratori e degli Enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione, del loro ruolo”) ai sensi della quale lo Stato riconosce la funzione socio-educativa degli Oratori e degli altri Enti religiosi che svolgono funzioni simili;
- la L.R. n.9/2003 (“Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n.46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”);
- la L.R. n.31/2008 (“Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratorie dagli Enti religiosi che svolgono attività simili”) che, all’articolo 3 prevede che, al fine di perseguire le finalità della medesima Legge Regionale, la Regione sottoscriva un apposito Protocollo con la Regione Ecclesiastica Marche,

CONSIDERATO CHE

- la L.R. n.31/2008 è finalizzata alla programmazione e sostegno di interventi finalizzati alla valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori e dagli Enti religiosi che svolgono attività simili;
- tali interventi devono essere coerenti con la pianificazione degli Ambiti Territoriali Sociali e vengano attuati in conformità al presente Protocollo;
- con deliberazione n.897 del 13 luglio 2020 la Giunta Regionale ha adottato lo schema del presente atto;



TRA

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta, prof. Luca Ceriscioli;

E

La Regione Ecclesiastica Marche, nella persona del Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, S.E. Rev. ma, Arcivescovo Metropolita, Sua Ecc.za Mons. Piero Coccia;

SI CONVIENE

Art.1
(Finalità)

1. Il presente Protocollo Regionale è finalizzato alla definizione delle modalità attuative della L.R. n.31/2008, con particolare riguardo:
 - alla declinazione delle funzioni socio-educative svolte dagli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica e dalle associazioni ecclesiali tramite le attività di Oratorio;
 - alla collaborazione degli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica e delle associazioni ecclesiali con il sistema regionale dei servizi e degli interventi, previsto dalla Legge n. 328/2000;
 - ai criteri di concessione dei contributi concessi dalla Regione alla Regione Ecclesiastica Marche e alle Diocesi Marchigiane, o agli Enti da esse designati;
 - alle modalità di gestione degli interventi da parte dei soggetti destinatari dei contributi.

Art.2
(Oggetto)

1. Per funzioni sociali ed educative, nell'ambito del presente Protocollo si intendono quelle finalizzate alla promozione del benessere fisico e psicologico di adolescenti e giovani, all'accompagnamento e al supporto alla loro crescita culturale e sociale, alla loro partecipazione attiva alla vita delle comunità in cui vivono, nonché all'inclusione e integrazione interculturale e di soggetti affetti da disabilità, alla prevenzione del disagio giovanile e al contrasto dei vari rischi di devianza.
2. Fra le aree d'intervento per sviluppare le funzioni di cui al comma precedente rientrano la formazione, l'educazione, lo sport, la cultura, la solidarietà, la gestione del tempo libero, l'arte.

Art.3

(Impegni delle Diocesi, della Regione Ecclesiastica Marche e della Regione Marche)

1. Ciascuna Diocesi presente nelle Marche, con riferimento ai territori di rispettiva competenza ricadenti in questa regione, nomina un Referente Oratori, in



rappresentanza degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle Associazioni ecclesiali che svolgono attività di oratorio Oratori, presenti nella Diocesi stessa.

2. La Regione Ecclesiastica Marche, tramite l'apposita commissione regionale di coordinamento degli Oratori e di valutazione delle loro attività, presieduta dal Vescovo delegato alla pastorale giovanile dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e composta da altri tre membri, garantirà il rispetto degli impegni e delle finalità del presente protocollo, in collaborazione con la Regione Marche.
3. Le Diocesi e la Regione Ecclesiastica Marche possono attivare forme di collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali.
4. La Regione Marche si impegna a riconoscere un ruolo di rappresentanza alla Commissione Regionale Oratori nel Tavolo regionale di concertazione di cui all'articolo 8 della L.R. 24/2011 e ss.mm.ii., nonché nella Consulta regionale dei Giovani prevista dalla L.R. n. 24/2011 ss.mm.ii., ed in ogni altra forma di concertazione ivi prevista.

Art.4 (Concessione di Contributi)

1. La Regione Marche concede contributi alla Regione Ecclesiastica Marche, alle Diocesi Marchigiane, o agli Enti da esse designati, per l'attuazione di progetti finalizzati a:
 - a. formazione degli operatori, del personale ausiliario e dei partecipanti alle attività di oratorio;
 - b. interventi che, in generale, possono garantire, anche attraverso nuove modalità di gestione, l'effettivo e regolare funzionamento delle attività di oratorio, anche in questo periodo di pandemia (igienizzazione, sanificazione, orari di apertura, presenza di educatori, animatori e operatori per il rispetto di tutte le norme di protezione individuale e sociali) e l'eventuale apertura e/o gestione di nuovi spazi, anche all'aria aperta, e strutture;
 - c. iniziative che possano garantire esperienze di socialità e comunità in sicurezza e l'attivazione di reti tra i giovani anche attraverso l'integrazione digitale, l'uso sapiente della tecnologia, ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, specie a carattere innovativo;
 - d. realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti fragili a rischio di emarginazione sociale e/o povertà educativa e/o di devianza giovanile.
2. Tali progetti, predisposti da ciascuna Diocesi e/o altro Ente designato, sono trasmessi approvati dalla Commissione Regionale Oratori della Regione Ecclesiastica Marche, che li presenta alla competente struttura organizzativa di Regione Marche.
3. Le Diocesi e/o Enti designati, sulla base di criteri oggettivi, trasferiscono le risorse regionali di cui sono risultati destinatari beneficiari agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e alle associazioni ecclesiali che partecipano al progetto diocesano oratorio degli Enti cattolici degli Oratori per la realizzazione degli stralci progettuali di competenza, approvati e coordinati dalla Regione Ecclesiastica Marche, con onere di presentazione alla Regione Marche.



4. Qualora le risorse concesse ad una Diocesi non venissero completamente spese, la quota residua verrà assegnata alle altre diocesi marchigiane alle quali sono state concesse risorse, resta comunque a disposizione della Diocesi che potranno utilizzarle per aumentare le risorse inizialmente trasferite agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e alle associazioni ecclesiali con attività di oratorio degli Enti cattolici degli Oratori di riferimento che hanno sostenuto maggiori oneri di attuazione o comunque per interventi rispondenti alle finalità di cui alla L.R. 31/2008.
5. I contributi concessi ai sensi e per effetto della L.R. n.31/2008 non possono essere utilizzati per nuove costruzioni o per interventi di manutenzione straordinaria su immobili che ospitano attività di oratorio gli Oratori e le loro attività, salvo che essi siano finalizzati ad uniformare le strutture alle vigenti normative per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Art.5

(Concessione beni mobili e immobili)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 della L.R. n.31/2008, Regione, Enti locali, Aziende sanitarie locali possono concedere, per le attività degli Oratori, l'utilizzo di beni mobili ed immobili di loro proprietà sulla base di un formale contratto di comodato nel quale, oltre alla durata della disponibilità del bene, andranno puntualmente indicati gli obblighi a carico del comodatario, in conformità a quanto stabilito agli articoli 1803 e 1812 del codice civile.

Art.6

(Durata, efficacia, monitoraggio del Protocollo)


1. Il presente Protocollo ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il Bilancio pluriennale di previsione di Regione Marche 2020/2022.
2. Le disposizioni del presente protocollo entrano in vigore dal momento della data di sottoscrizione, fermo restando l'obbligo:
 - a. per la Regione Marche, di pubblicare il protocollo sul BUR;
 - b. per la Regione Ecclesiastica Marche, di pubblicare il Protocollo nel Notiziario della Conferenza Episcopale Marchigiana.
3. L'efficacia del presente Atto è garantita dalla presenza nel Bilancio pluriennale 2020/2022, di previsione di Regione Marche, di risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n.31/2008.
4. Per il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Atto, il Dirigente della competente struttura organizzativa di Regione Marche o suo delegato, ed un rappresentante della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 2, si scambiano periodicamente informazioni secondo le modalità ritenute più opportune.

20 LUG. 2020

Regione Ecclesiastica Marche

Il Presidente

S.E. Mons. Piero Coccia



Regione Marche

Il Presidente

Luca Ceriscioli

